



Il Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante "Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 gennaio 2023, che adotta il sedicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (UE) 2023/243;

VISTO l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, con lettera prot. 157836 del 15 dicembre 2022 alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro alla Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

VISTA la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione, trasmessa dalla Direzione Generale Ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

VISTA la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione Generale Ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 del 8 marzo 2013;

VISTA la Strategia Nazionale per la Biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14/08/2012, n. 150;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette";

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga n. 42/18 del 22 novembre 2018 con cui si approva il documento estrapolato dal piano del parco e dai piani di gestione dei seguenti Siti Natura 2000: IT7120201, IT7110202, IT7120213, IT7130024, IT7110209;

CONSIDERATO che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il su richiamato atto, le stesse possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

CONSIDERATO che, ricadendo il sito IT7110202 Gran Sasso completamente nel territorio del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, la gestione della ZSC rimane affidata all'Ente Parco;

CONSIDERATA la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui al sopracitato atto e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

CONSIDERATO che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

RITENUTO di provvedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali "Zone speciali di conservazione" di 4 siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea insistenti nel territorio della regione Abruzzo;

ACQUISITA l'intesa della regione Abruzzo rilasciata con XXXX,

DECRETA

Articolo 1 *(Designazione ZSC)*

1. E' designato quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC) il sito, di tipo B, IT7110202 Gran Sasso, con un'estensione pari a 33995 ettari, della regione biogeografica alpina insistente nel territorio della regione Abruzzo e del parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, già proposto alla Commissione europea quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali la ZSC di cui al comma 1 è designata, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto relativamente all'omonimo SIC, con nota del 15 dicembre 2022 prot. n. 157836. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Articolo 2 *(Obiettivi e misure di conservazione)*

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui la zona è designata, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con deliberazione del Consiglio direttivo del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga n. 42/18 del 22 novembre 2018, già operativi.
2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 per la ZSC ricadente all'interno dell'area naturale protetta di rilievo nazionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.
4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000 in accordo con l'ente gestore del parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.
5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dall'ente gestore. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Articolo 3
(Soggetto gestore)

1. La gestione della ZSC rimane affidata all'ente parco del Gran Sasso e Monti della Laga.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Gilberto Pichetto Fratin